

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 « Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati » - 9° aggiornamento.

1. Premessa

Nel marzo del 2016 l’Autorità Bancaria Europea ha pubblicato, nell’ambito dei lavori di revisione e calibrazione del *framework* segnaletico, una bozza di *Implementing Technical Standard* (ITS) in materia di *reporting*, successivamente sottoposta alla Commissione europea.

Conseguentemente, lo scorso 18 agosto la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1702 che modifica il Regolamento di esecuzione n. 2014/680 in materia di *reporting*.

2. Principali impatti sugli schemi segnaletici

Con l’emanazione del presente aggiornamento si dà attuazione, a livello nazionale, alle modifiche apportate al *framework* segnaletico europeo.

Si riepilogano di seguito le principali innovazioni:

1. nelle sezioni 1 e 2 viene richiesto un nuovo dettaglio informativo riferito al “Deficit di capitale totale per quanto riguarda i requisiti minimi di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I”;
2. nelle sezioni 3 e 4 viene rivista la struttura informativa riferita al calcolo della riserva di capitale anticiclica per singolo paese; inoltre viene richiesto, nell’ambito delle informazioni riferite al rischio di credito (metodologia standardizzata) un nuovo dettaglio informativo riferito alle “esposizioni in stato di default”;
3. nelle sezioni 7 e 8 viene eliminato, nell’ambito delle informazioni riferite ai rischi di mercato, il dettaglio informativo riferito alle esposizioni in OIC;
4. nelle sezioni 11 e 12 viene arricchito il *framework* segnaletico, richiedendo informazioni riferite alle esposizioni al rischio per posizioni in OIC;
5. nelle sezioni 15 e 16 vengono apportati alcuni affinamenti alle informazioni richieste in materia di leva finanziaria.

3. Ambito di applicazione

Nel rispetto di quanto previsto dall’ITS, le innovazioni segnaletiche si applicano su base individuale e consolidata.

4. Schemi segnaletici relativi al rischio di liquidità

Coerentemente con quanto contenuto nella comunicazione della Banca d’Italia del 22 giugno 2016 (1), in cui si è anticipata al sistema la revisione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza, il presente aggiornamento non interviene sugli schemi segnaletici in materia di LCR. Le banche effettueranno quindi la segnalazione, in base agli affinamenti apportati dal Regolamento comunitario, secondo le modalità definite in ambito europeo, utilizzando direttamente gli schemi COREP.

Restano invece disciplinate dalla presente Circolare le segnalazioni su base individuale e consolidata in materia di “Rischio di liquidità – finanziamento stabile (NSFR)” e di “Ulteriori

¹ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160623/Com_22-giugno-2016.pdf

metriche di controllo della liquidità”. Sulle predette materie, gli affinamenti tecnici apportati dall’EBA alla tassonomia XBRL verranno recepiti nella normativa tecnica di riferimento (2).

5. Decorrenza giuridica

Le innovazioni segnaletiche introdotte con il presente aggiornamento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 31 dicembre 2016.

² Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” del 22 novembre 1991.